

REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLA VERIFICAZIONE PERIODICA DEGLI STRUMENTI METRICI

Articolo 1 Definizioni

Agli effetti del presente regolamento si definiscono:

1. “*decreto*”: il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 28 marzo 2000, n.182, recante modificazioni ed integrazioni della disciplina della verifica periodica degli strumenti metrici in materia di commercio e di Camere di commercio;
2. “*strumenti metrici*”:
 - a) le misure di capacità diverse da quelle di vetro, terracotta e simili;
 - b) gli strumenti per pesare e per misurare, diversi dalle misure lineari, utilizzati per le funzioni di misura giustificate da motivi di interesse pubblico, sanità pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell'ambiente, tutela dei consumatori, imposizione di tasse e di diritti e lealtà delle transazioni commerciali, ivi compresi quelli destinati al consumatore finale e destinati al confezionamento di preimballaggi;
 - c) i dispositivi elettronici ausiliari associati agli strumenti metrici.
3. “*utente metrico*”: l'utilizzatore o chi ne ha la responsabilità, ai fini del rispetto dei requisiti previsti dalle norme in vigore, degli strumenti di misura definiti nel presente articolo;
4. “*verifica periodica*”: la procedura finalizzata alla tutela della fede pubblica, che consiste nell'accertare il mantenimento nel tempo dell'affidabilità metrologica degli strumenti metrici, nonché l'integrità dei sigilli di protezione previsti dalle vigenti normative;
5. “*sopralluogo*”: la verifica degli strumenti metrici elencati nella richiesta di verifica a domicilio, appartenenti ad un'unica tipologia di strumenti metrici;
6. “*ufficio metrico*”: l'Ufficio metrico della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Pesaro e Urbino;
7. “*ispettore metrico*”: l'ispettore metrico e l'agente metrico.

Articolo 2 Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, in applicazione del decreto, le modalità di effettuazione della verifica periodica obbligatoria, per tutti gli strumenti metrici sopra definiti.

Articolo 3 Periodicità delle verificazioni

1. L'utente metrico deve sottoporre gli strumenti metrici a verifica periodica entro 60 giorni dall'inizio della loro prima utilizzazione, ed in seguito secondo la periodicità, stabilita dall'allegato I al decreto, che decorre dal mese ed anno dell'ultima

verificazione effettuata e cioè:

complessi di misura per carburanti	2 anni
misuratori massicci di gas metano per autotrazione	2 anni
strumenti per pesare	3 anni
misuratori di volumi di liquidi diversi da carburanti e dall'acqua	4 anni
strumenti per la misurazione di lunghezze compresi i misuratori di livello dei serbatoi	4 anni
masse e misure campione; misure di capacità, comprese quelle montate su autocisterna	5 anni
strumenti diversi da quelli di cui alla righe precedenti	secondo l'impiego e secondo la periodicità fissati con provvedimento del Ministero delle attività produttive, sentito il Comitato centrale metrico

Articolo 4

Verificazioni eseguite dall'Ufficio metrico

1. La verifica periodica è effettuata presso la sede dell'Ufficio metrico o, su richiesta dell'utente metrico, presso il luogo di utilizzazione degli strumenti metrici, il quale dovrà essere comunque nel territorio di competenza del servizio metrico medesimo.

L'utente metrico che presenta richiesta di verifica periodica presso la propria sede nei termini di cui all'art. 1 può continuare ad utilizzare lo strumento fino all'effettuazione delle verifiche da parte della Camera di Commercio o del Laboratorio.

Le masse-campioni e le misure di capacità devono essere portate dall'utente metrico a proprie spese all'Ufficio metrico per l'esecuzione della verifica periodica.

Gli strumenti per pesare a funzionamento non automatico con una portata massima non superiore di 30 kg possono essere portati dall'utente metrico a proprie spese all'Ufficio metrico. Tali strumenti metrici devono essere presentati alle seguenti condizioni:

- devono essere puliti;
- i marchi di verifica prima e la targhetta metrologica devono essere leggibili;
- i pesi devono essere imballati in un cartone rigido e stabile oppure riposti in casse di legno;
- la consegna ed il ritiro possono essere effettuati dal lunedì al venerdì.

2. La verifica periodica potrà essere richiesta dall'utente metrico anche presso l'Ufficio di una Camera di Commercio diversa da quella di propria competenza. In tal caso verrà rilasciato all'utente metrico l'ordine di presentazione. L'ordine di presentazione verrà registrato utilizzando il sistema informatizzato. L'Ufficio Metrico procedente alla verifica periodica provvederà a registrare gli strumenti metrici

verificati mediante il citato sistema informatizzato; nel caso l'ufficio metrico precedente non fosse collegato a detto sistema, invierà l'ordine di presentazione controfirmato a questo servizio metrico, al fine di poter aggiornare la posizione dell'utente metrico in ordine alla scadenza delle verificazioni periodiche successive. Analoga procedura sarà eseguita da questo servizio metrico nel caso in cui l'utente metrico abbia la sede in territorio di competenza di altri uffici metrici italiani.

3. Per le verificazioni sul luogo di utilizzazione degli strumenti metrici, l'utente deve inviare all'Ufficio metrico apposita richiesta (allegato 1) mediante lettera raccomandata, fax o PEC entro i termini indicati al comma 1. La copia della richiesta e la ricevuta di invio costituiranno prova del regolare utilizzo dello strumento fino all'apposizione del contrassegno di avvenuta verifica.

4. L'esito positivo della verifica periodica è attestato dall'Ufficio metrico mediante l'applicazione di un contrassegno su ogni strumento, utilizzando un'etichetta autoadesiva distruttibile con la rimozione, del tipo previsto dalla vigente normativa.

5. Il contrassegno di avvenuta verifica non potrà essere apposto sugli strumenti metrici che, confrontati con i campioni legali, non rientrino nelle tolleranze stabilite dalle norme in vigore. Qualora l'errore rientri nel doppio del massimo permesso, è emesso un ordine di aggiustamento. In tal caso, gli strumenti possono essere detenuti dall'utente nel luogo dell'attività purché non utilizzati; essi possono essere rimessi in servizio, eseguita la riparazione, previa richiesta di una nuova verifica periodica. La riparazione dovrà essere effettuata da soggetto con qualifica di fabbricante metrico, il quale apporrà i propri sigilli.

6. A verifica avvenuta verrà rilasciata, su richiesta dell'utente, l'attestazione di verifica periodica di strumenti metrici. L'attestazione reca la data ed il luogo del rilascio, il nome dell'utente metrico, l'indirizzo completo dell'unità locale presso la quale è installato lo strumento metrico, la marca, il modello, la portata ed il numero di matricola dello strumento e mese ed anno della prossima scadenza della verifica periodica.

7. L'ufficio metrico effettuerà con propria strumentazione le verifiche periodiche inerenti i seguenti strumenti di misura:

a) masse-campioni ≤ 20 kg;

b) misure di capacità ≤ 20 l;

c) strumenti per pesare a funzionamento non automatico con portata superiore ≤ 30 kg;

d) sistemi di misura per la misurazione continua e dinamica di quantità di liquidi diversi dall'acqua di portata ≤ 40 l/min.

Per tutte le altre tipologie di strumenti è obbligo dell'utente metrico mettere a disposizione le risorse umane e strumentali idonee.

L'utente stesso è esonerato da tali obblighi nel caso in cui la messa a disposizione di tali risorse siano previste dalle normative vigenti a carico del fabbricante metrico.

Qualora l'utente metrico non provveda a mettere a disposizione le risorse umane e strumentali idonee provvederà l'Ufficio metrico, imputando i relativi costi secondo quanto previsto dal "Regolamento di determinazione delle tariffe relative ai servizi di metrologia legale svolti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura" approvato da questa Camera di commercio.

8. L'utente metrico deve consentire, per motivi di sicurezza, la delimitazione dell'area, nella quale si svolgono le operazioni di verifica periodica.

9. Nel caso di inadempienza di quanto previsto ai commi 7 o 8, ovvero di mancato rispetto delle norme di sicurezza con riferimento ai locali, agli impianti o agli strumenti, verrà redatto un verbale di mancata verifica (allegato 2). In tal caso l'utente metrico dovrà presentare un'ulteriore richiesta di verifica degli strumenti metrici e non potrà utilizzare gli stessi fino all'effettuazione della verifica.

Articolo 5

Verificazioni eseguite dai laboratori accreditati

1. La verifica periodica potrà essere eseguita anche da laboratori riconosciuti idonei dalle Camere di commercio, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 10 dicembre 2001 e dal Regolamento approvato dalla Camera.

2. Per gli adempimenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f, del Decreto Ministeriale 10 dicembre 2001, il laboratorio riconosciuto idoneo alla verifica periodica dovrà trasmettere al servizio metrico, nel caso di esito positivo della verifica, entro la prima decade del mese successivo alla data di esecuzione della verifica periodica, il verbale dell'avvenuta verifica periodica degli strumenti metrici indicando la data della stessa, il nome ed il codice fiscale dell'utente metrico, l'indirizzo completo dell'unità locale presso la quale è installato lo strumento metrico, la marca, il modello, la portata ed il numero di matricola dello strumento metrico ed il mese e l'anno della scadenza della verifica periodica.

3. In caso di esito negativo della verifica periodica il laboratorio riconosciuto idoneo dovrà comunicare al Servizio Metrico l'esito negativo entro i due successivi giorni lavorativi.

Articolo 6

Verificazioni eseguite dai fabbricanti metrici

1. La verifica periodica degli strumenti per pesare a funzionamento non automatico marcati CE dal fabbricante, che opera secondo il sistema di garanzia della qualità della produzione, può essere eseguita per la prima volta nello stabilimento o sul luogo di utilizzazione da parte del fabbricante stesso, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 1992, n.517.

2. La verifica periodica degli strumenti metrici di tipo fisso per i quali il fabbricante ha ottenuto la concessione di conformità metrologica ai sensi della legge 29 luglio 1991, n.236, e relativo regolamento approvato con decreto ministeriale 28 marzo 2000, n.179, può essere eseguita per la prima volta dal fabbricante stesso nel luogo di utilizzazione.

3. Per gli adempimenti di cui all'art.8 del decreto il fabbricante che si avvale delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, dovrà comunicare all'Ufficio metrico entro il mese successivo a quello di esecuzione della verifica stessa l'avvenuta prima verifica periodica degli strumenti metrici indicando la data della stessa, il nome ed il codice fiscale dell'utente metrico, l'indirizzo completo dell'unità locale presso la quale è installato lo strumento; la marca, il modello, la portata ed il numero di matricola dello strumento ed il mese e l'anno della scadenza della verifica periodica.